

# GR\_GERICHTE ZK1 2022 118 vom 7. Dezember 2022

GR Gerichte, 2022-12-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZK1\\_2022\\_118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZK1_2022_118)

FR: GR\_GERICHTE ZK1 2022 118 du 7 décembre 2022

IT: GR\_GERICHTE ZK1 2022 118 del 7 dicembre 2022

## Regeste

onorario del patrocinatore d'ufficio | Beschwerde Prozessrecht (ZPO 319, ohne die Endentscheide)

## Erwägungen

### E. 4

/ 10 sue condizioni economiche migliorassero – a rimborsare l'onorario riconosciuto dai giudici di prime cure al suo patrocinatore d'ufficio, ha un interesse degno di protezione ad agire (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC). Il reclamo presentato nel rispetto dei termini (cfr. a tal proposito TC ZK1 2016 169 del 17.12.2019 consid. 1.2) e della forma richiesta (artt. 321 cpv. 1 e 142 segg. CPC) è pertanto ammissibile, ammesso che sia sufficientemente motivato. Essendo la situazione di fatto e di diritto chiara si può in concreto rinunciare a richiedere l'inoltro delle proprie osservazioni all'autorità inferiore (art. 324 CPC). 1.2. Competente per statuire in merito a questo caso è la Prima Camera civile del Tribunale cantonale (art. 7 cpv. 1 LACPC [CSC 320.100]; art. 6 cpv. 1 lett. a OOTC [CSC 173.100]). 1.3. Con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. a e b CPC). Il reclamo dev'essere "motivato" (art. 321 cpv. 1 CPC) nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata. Nella sua motivazione scritta il reclamante deve confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice, rispettivamente cosa costituirebbe una carenza ai sensi dell'art. 320 CPC. Tale confronto è essenziale per la ricevibilità del gravame (art. 321 cpv. 1 CPC; TF 5A\_247/2013 del 15.10.2013 consid. 3.1 seg.; 5D\_65/2014 del 9.9.2014 consid. 5.4.1; 5A\_488/2015 del 21.8.2015 consid. 3.2 seg., tutte con rinvio a DTF 138 III 374 consid. 4.3.1). Ciò che non viene contestato o non viene sufficientemente motivato non deve essere esaminato dall'autorità di ricorso, ed è di principio valido, salvo si tratti di errori manifesti. Nelle procedure di reclamo il principio "iura novit curia" (art. 57 CPC) viene quindi relativizzato (Christoph Hurni, in: Hausheer/Walter [edit.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 1-149 ZPO, Vol. 1, Berna 2012, n. 21 e 39 segg. ad art. 57 CPC). 2.1. In concreto la reclamante fa valere, in relazione alla remunerazione di CHF 9'907.65 riconosciuta dai giudici di prime cure al suo patrocinatore d'ufficio, di avere già pagato a quest'ultimo due fatture di complessivi CHF 4'580.75, e avere successivamente richiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio non avendo più liquidità. Avendo più volte, senza esito, richiesto all'avv. B.\_\_\_\_\_ il dettaglio del lavoro da lui svolto (act. B.1), si troverebbe ora con un debito di CHF 9'907.65, senza aver avuto la possibilità di verificare il suo operato, e chiede pertanto che venga temporaneamente sospeso il pagamento a favore dell'avv. B.\_\_\_\_\_, in modo da chiarire il suo operato e controllare le fatture da lei già pagate (act. A.1).

#### **E. 4.1**

La decisione di gratuito patrocinio della prima istanza fa chiaramente riferimento al 4 novembre 2021 quale data di inoltro della relativa istanza, e quindi momento a far tempo dal quale è stato concesso il gratuito patrocinio (TR inc. n. 135-2021-423). Il fatto di riconoscere al patrocinatore d'ufficio della reclamante l'intera nota d'onorario, che concerne – come detto – il periodo dal 9 febbraio 2021 al 22 febbraio 2022, è quindi chiaramente stata una svista rispettivamente un'inesattezza da parte dei giudici di prime cure. Come esposto in precedenza, non può essere rimproverato all'avv. B. \_\_\_\_\_ di avere presentato in quel momento la nota d'onorario complessiva (cfr. consid. 2.2.4). A ciò si aggiunge che lo stesso patrocinatore ha chiesto una riduzione dell'onorario riconosciutogli e quindi un accoglimento (parziale) del reclamo (act. A.2). Si rileva poi che gli aspetti per cui il reclamo è da respingere, nella misura in cui ammissibile, sono marginali e non sono quindi di rilevanza per la suddivisione delle spese giudiziarie. Alla luce di ciò la tassa di giustizia per la procedura di reclamo, fissata in CHF 500.00 (art. 105 cpv. 1 CPC; art. 10 cpv. 1 OECC [CSC 320.210]) è posta a carico del Cantone dei Grigioni (art. 107 cpv. 2 CPC; cfr. TF 5A\_61/2012 del 23.3.2012 consid. 4). L'anticipo delle spese di CHF 1'000.00 versato dalla qui reclamante le va di conseguenza restituito.

#### **E. 4.2**

Non avendo la presente procedura causato alcun dispendio di tempo alla reclamante ben si giustifica di non riconoscere alcuna indennità a titolo di ripetibili, le quali non sono peraltro da lei nemmeno state protestate (act. A.1; cfr. anche DTF 140 III 385 consid. 4.1). 5. Per quanto concerne il rimedio giuridico ammissibile avverso la presente decisione, va evidenziato che nei reclami in merito alle spese il valore litigioso, da determinare in virtù dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, non si basa sul valore litigioso della questione di merito, ma su quello delle spese contestate (TF 4A\_693/2012 del 17.1.2013 consid. 1.1; cfr. eccezione BGE 137 III 47). In concreto si tratta quindi di una decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00, contro cui è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale solamente alle condizioni di cui all'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.

#### **E. 5**

/ 10 2.1.1. Il reclamo è poco chiaro, tuttavia considerando la documentazione agli atti – in particolare la nota d'onorario presentata dall'avv. B. \_\_\_\_\_ per la procedura di prima istanza –, emerge chiaramente quello che censura la reclamante, perlomeno per quanto riguarda l'ammontare dell'onorario. 2.1.2. Nell'ambito della procedura di divorzio il Tribunale regionale, con la citazione al dibattimento previsto in data 22 febbraio 2022, ha esortato le parti, rispettivamente i loro rappresentanti, a consegnare in sede d'udienza una nota dettagliata delle loro spese, indicando che in caso contrario le ripetibili sarebbero state assegnate dal giudice secondo le tariffe (act. TR IV.4). A fronte di ciò, in occasione del dibattimento, l'avv. B. \_\_\_\_\_ ha prodotto la sua nota d'onorario datata 22 febbraio 2022, concernente tutte le prestazioni da lui effettuate nel periodo dal

#### **E. 9**

/ 10

#### **E. 10**

/ 10 La Prima Camera civile pronuncia: 1.1. Il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza la seconda frase del dispositivo n. 4, secondo paragrafo, della decisione del 21

giugno 2021 del Tribunale regionale Maloja, concernente l'onorario dell'avv. B.\_\_\_\_\_, è annullata e riformata come segue: 4. [...] [...]. L'onorario [...] del rappresentante della convenuta di CHF 3'327.95 vanno, con riserva dell'art. 123 CPC, per il momento a carico del Cantone dei Grigioni e sono assunte dalla cassa del Tribunale regionale Maloja (cfr. art. 122 CPC in unione all'art. 12 cpv. 3 LACPC). 1.2. Per il resto il reclamo è respinto, nella misura in cui ammissibile. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 500.00 è posta a carico del Cantone dei Grigioni. L'anticipo delle spese di CHF 1'000.00 versato da A.\_\_\_\_\_ le va restituito. 3. Non si assegnano ripetibili per la procedura di reclamo. 4. Contro questa decisione con un valore litigioso inferiore a CHF 30'000.00 può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi degli artt. 72 e 74 cpv. 2 lett. a LTF, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Altrimenti è dato il ricorso subsidiario in materia costituzionale ai sensi degli artt. 113 segg. LTF. In entrambi i casi il rimedio legale è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto al ricorso, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg., 90 segg. e 113 segg. LTF. 5. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.